


Aggiornato all'11/07/2024
Delibera n. 325



F.I.G. e S.T.

**FEDERAZIONE ITALIANA GIOCHI
e SPORT TRADIZIONALI**

STATUTO

[Handwritten signature]

INDICE

TITOLO I

COSTITUZIONE, FINALITA', SEDE

ART.1 - COSTITUZIONE, FINALITÀ, SEDE

ART.2 - FINI ISTITUTIVI

ART.3 - SEDE - DURATA

ART.4 - NORMATIVE FEDERALI

TITOLO II

AFFILIATI E TESSERATI

ART.5 - AFFILIATI

ART.6 - DIRITTI DEGLI AFFILIATI

ART.7 - RIAFFILIAZIONE

ART.8 - TESSERATI

ART.9 - DOVERI DEGLI AFFILIATI E DEI TESSERATI

ART.10 - DIRITTI DEI TESSERATI

ART.11 - TESSERAMENTO - DURATA E CESSAZIONE

ART.12 - RAPPRESENTANTI DEGLI ATLETI E RAPPRESENTANTI DEI TECNICI

TITOLO III

ORDINAMENTO FEDERALE

ART.13 - ORGANI E STRUTTURE FEDERALI

CAPO I - ORGANI CENTRALI

ART.14 - ASSEMBLEA NAZIONALE: COMPOSIZIONE, CONVOCAZIONE E DIRITTO DI VOTO

ART.15 - VALIDITÀ DELLE ASSEMBLEE NAZIONALI

ART.16 - ATTRIBUZIONI DELLA ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA ELETTIVA

ART.17 - VOTAZIONI NELLE ASSEMBLEE

ART.18 - PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE NAZIONALI

ART.19 - IL PRESIDENTE FEDERALE

ART.20 - IL CONSIGLIO FEDERALE: COMPOSIZIONE

ART.21 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI

ART.22 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO FEDERALE

ART.23 – DECADENZA DEL CONSIGLIO FEDERALE

ART.24 – INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE

ART.25 – IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

ART.26 – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

CAPO II – ORGANI PERIFERICI

ART.27 – L’ASSEMBLEA REGIONALE

ART.28 – COMPETENZE ASSEMBLEE REGIONALI

ART.29 – IL COMITATO REGIONALE

ART.30 – IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

ART.31 – IL DELEGATO REGIONALE

ART.32 – L’ASSEMBLEA PROVINCIALE

ART.33 – IL CONSIGLIO PROVINCIALE

ART.34 – IL PRESIDENTE PROVINCIALE

ART.35 – IL DELEGATO PROVINCIALE

CAPO III – ORGANI DI GIUSTIZIA E ALTRI ORGANI

ART.36 – PRINCIPI DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA

ART.37 – ORGANI DI GIUSTIZIA

ART.38 – PROCURA FEDERALE

ART.39 – COMMISSIONE FEDERALE DI GARANZIA

ART.40 – AMNISTIA

ART.41 – INDULTO

ART.42 – VINCOLO DI GIUSTIZIA

ART.43 – COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

ART.44 – ARBITRATO FEDERALE

CAPO IV – ALTRE STRUTTURE FEDERALI

ART.45 – COMMISSIONI NAZIONALI DI SPECIALITÀ SPORTIVE

ART.46 – CENTRO STUDI

ART.47 – IL SEGRETARIO GENERALE

ART.48 – SEGRETERIE TERRITORIALI

TITOLO IV
CARICHE FEDERALI – CANDIDATURE – ELEGGIBILITÀ

ART.49 – REQUISITI PER RICOPRIRE LE CARICHE FEDERALI

ART.50 – PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

ART.51 – INCOMPATIBILITÀ

ART.52 – COMMISSIONI E CONSULENZE

TITOLO V
PATRIMONIO – ESERCIZIO FINANZIARIO

ART.53 – PATRIMONIO

ART.54 – ESERCIZIO FINANZIARIO

ART.55 – GESTIONE FINANZIARIA

TITOLO VI
DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

ART.56 – ANNO SPORTIVO FEDERALE

ART.57 – MODIFICHE DELLO STATUTO

ART.58 – SCIOLIMENTO DELLA FIGEST

ART.59 – DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

ART.60 – DURATA DELLE CARICHE

ART.61 – DISPOSIZIONI FINALI

STATUTO

TITOLO I
COSTITUZIONE, FINALITÀ, SEDE

Articolo 1
COSTITUZIONE

1. La Federazione italiana Giochi e Sport Tradizionali (FIGeST) è costituita dalle Associazioni e Società che svolgono attività Sportiva nelle seguenti discipline: a) Lancio del Ruzzolone; b) Lancio della Ruzzola; c) Lancio della Forma di Formaggio; d) Boccia su Strada (road bowl); e) Lancio del Rulletto; f) Piastrella - Palet; g) Tsan; h) Rebatta; i) Fiolet; l) Lippa; m) Tiro alla Fune n) Birilli o) Trottola p) Morra q) Tiro con la Balestra r) Freccette s) Horse Shoe (ferro di cavallo) t) calcio storico fiorentino u) tiro con la fionda v) calcio balilla ed è estranea ad ogni influenza religiosa, politica o razziale.
2. La FIGeST è associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi degli artt. 4 5, comma 2, lett. b), 15 e 16 del D.Lgs. 23 luglio 1999 n. 242 e successive modifiche e integrazioni, riconosciuta dal C.O.N.I. in qualità di disciplina sportiva associata al C.O.N.I. medesimo, quale Confederazione delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e Discipline Sportive Associate (DSA) e si attiene al principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni d'uguaglianza e pari opportunità. La FIGeST svolge la propria attività a livello dilettantistico nel rispetto dei principi contenuti nella carta olimpica ed in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale. La FIGeST è retta da norme statutarie e regolamentari in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.
3. L'ordinamento federale è ispirato a principi di democrazia interna; gode di autonomia tecnico organizzativa e di gestione sotto la vigilanza del C.O.N.I. e come tale è l'unico Organismo autorizzato a disciplinare gli sport tradizionali italiani nel territorio nazionale e a rappresentare detti sport in campo internazionale.
4. La FIGeST svolge l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi delle rispettive Federazioni Internazionali, purché non siano in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del C.O.N.I.
5. Inoltre la FIGeST aderisce incondizionatamente alle Norme Sportive antidoping del C.O.N.I. o alle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA.
6. La FIGeST disciplina il tiro alla fune è affiliata a T.W.I.F. (Tug of War International) ed è membro dell'Associazione Internazionale dei Giochi Mondiali (I.W.G.A.) ed è membro del C.I.O. (Comitato Olimpico Internazionale).

Articolo 2

FINI ISTITUTIVI

1. La FIGeST ha per fine istituzionale la promozione, l'organizzazione, e sviluppo delle discipline indicate nel precedente articolo 1) nel territorio nazionale promuovendone lo sviluppo amatoriale ed agonistico, finalizzato anche all'attività internazionale.
2. La FIGeST per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali provvede:
 - a) ad attuare programmi di formazione degli Atleti e dei Tecnici;
 - b) a coordinare, sul territorio, le iniziative a carattere internazionale, nazionale, regionale provinciale e locale, inerenti le discipline di cui al precedente art. 1;
 - c) a favorire, propagandare e sviluppare l'esercizio delle discipline di cui al precedente art. 1 anche per un miglior impiego del tempo libero, mettendo in primo piano il rispetto della persona e della sua integrità fisica e morale;
 - d) collaborare con le istituzioni scolastiche per la diffusione degli sport per mantenere valori tradizionali, culturali, storici e ludici;
 - e) a promuovere attività di ricerca e di studio approfondendone i contenuti agonistici ludici e culturali;
 - f) a promuovere i rapporti e lo scambio di informazioni con tutte le Associazioni, Federazioni e gruppi di persone che, in Italia ed all'estero, agiscono con scopi analoghi;
 - g) a mantenere il rapporto di massimo rispetto tra l'esercizio sportivo e l'ambiente naturale nel quale si svolge;
 - h) a tutelare la salute degli Atleti, prevenendo e reprimendo l'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli Atleti nelle attività agonistico - sportive.
3. La FIGeST è la sola Federazione riconosciuta ed autorizzata dal C.O.N.I. a disciplinare e gestire in Italia l'attività sportiva e promozionale, di cui alle lettere precedenti dell'art. 1. La FIGeST svolge l'attività sportiva e l'attività di promozione in armonia con le deliberazioni del CIO e del C.O.N.I., anche in considerazione della rilevanza pubblicistica di specifici aspetti di tale attività.

Articolo 3

SEDE - DURATA

1. La FIGeST ha sede in Perugia, la sua durata è illimitata.

2. Per lo sviluppo delle proprie attività istituzionali nell’ambito del territorio nazionale, la FIGeST si avvale di strutture territoriali così come previsto dal presente Statuto.

Articolo 4

NORMATIVE FEDERALI

1. L’attività della FIGeST è disciplinata:
 - a) dal presente Statuto,
 - b) dal regolamento organico;
 - c) dai regolamenti di gioco di ciascuna disciplina sportiva;
 - d) dal regolamento di giustizia;
 - e) dal regolamento di amministrazione e contabilità;
 - f) dal regolamento degli Ufficiali di Gara;
2. I Regolamenti Federali, di cui al precedente comma, sono emanati dal Consiglio Federale.
3. La Giunta Nazionale del C.O.N.I. ai sensi dell’art 7 comma 5 lettera 1 dello Statuto C.O.N.I., deve approvare lo Statuto Federale ed i relativi Regolamenti di attuazione e il Regolamento di Giustizia.

TITOLO II

AFFILIATI E TESSERATI

Articolo 5

AFFILIATI

1. Le Associazioni e Società che hanno come fine quello di praticare gli sport indicati all’art. 1 del presente Statuto, per poter svolgere la propria attività devono essere riconosciuti ai fini sportivi dal Consiglio Federale FIGeST, e richiedere ed ottenere l’affiliazione alla FIGeST; queste saranno iscritte nell’apposito Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche del CONI di cui al d.lgs. 39/2021, dal quale dovrà risultare, oltre l’apposito codice, anche l’anzianità di iscrizione, il rappresentante pro-tempore e la Sede legale.
2. Le Associazioni e le Società che richiedono l’affiliazione alla FIGeST non debbono avere scopo di lucro e debbono essere costituite da non meno di otto tesserati, dei quali almeno sei atleti che praticano l’attività sportiva.

3. Ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti all'atto della richiesta di affiliazione deve essere depositato presso la Segreteria FIGeST l'atto costitutivo e lo Statuto della Società. Lo Statuto deve uniformarsi ai requisiti ed ai parametri previsti dall'art. 90 della L. 289/02, così come modificato dalla L. 128/04, ed essere redatto sulla base del principio di democrazia interna.
4. Lo Statuto deve riportare l'impegno di esercitare l'attività con lealtà sportiva, osservando i principi, le norme, le consuetudini sportive al fine di salvaguardare la funzione educativa, popolare, sociale e culturale dello sport.
5. Lo Statuto deve altresì prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del C.O.N.I. nonché allo Statuto ed ai regolamenti della FIGeST.
6. Qualora le Società fossero costituite sotto forma di S.p.A. o S.r.l., gli Statuti e gli Atti costitutivi devono espressamente prevedere, a pena di irricevibilità delle domande di affiliazione e riaffiliazione, l'assenza del fine di lucro ed il reinvestimento di eventuali utili nell'attività sportiva, detratta la riserva di legge.
7. Lo Statuto e le eventuali modifiche dovranno essere approvati dal Consiglio Federale FIGeST.
8. Le Associazioni e Società, sono di seguito indicati con la denominazione comune di Affiliati.
9. Tutti gli Affiliati cessano di far parte della FIGeST nei seguenti casi:
 - a) recesso;
 - b) scioglimento volontario;
 - c) mancata riaffiliazione annuale;
 - d) revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio Federale nei soli casi di perdite dei requisiti prescritti per ottenere l'affiliazione
 - e) mancata accettazione della domanda di riaffiliazione;
 - f) radiazione per gravi infrazioni all'ordinamento sportivo, comminata dagli Organi di Giustizia
 - g) inattività sportiva per due stagioni sportive consecutive; in tale ipotesi la Società dovrà affiliarsi ex novo perdendo l'anzianità fino allora maturata.

Alessandro Cherubini


10. In caso di revoca o diniego dell'affiliazione può essere proposto ricorso alla Giunta Nazionale del C.O.N.I., la quale, ai sensi dell'art.7 comma 5, lettera n), Statuto del C.O.N.I., si pronuncia previa acquisizione del parere del Collegio di Garanzia dello Sport.
11. La cessazione di appartenenza alla FIGeST comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di questa.
12. In caso di cessazione, le Società devono provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla FIGeST e agli altri affiliati delle stesse ed i componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo sono personalmente e solidalmente tenuti all'adempimento di quanto sopra e passibili delle sanzioni previste dalle norme federali ed eventualmente soggetti alle procedure stabilite in materia dalla normativa statale. Gli ex dirigenti delle società morose e cessate non potranno far parte della dirigenza di altre società fintanto che i debiti delle società cessate non siano stati pienamente soddisfatti. In caso di violazione dell'obbligo il Consiglio Federale è tenuto a respingere o a revocare l'affiliazione.
13. Tutti gli Affiliati sono tenuti a munirsi di una casella di posta elettronica certificata.

Articolo 6

DIRITTI DEGLI AFFILIATI

1. Gli Affiliati sono titolari del diritto:
 - a) di partecipare alle Assemblee Federali; di un voto purché le associazioni e le società risultino iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche di cui al d.lgs. 39/2021; ai fini del diritto di voto, l'iscrizione al suddetto Registro opera a far data dalle elezioni ordinarie per il quadriennio 2021 - 2024 ed abbiano maturato una anzianità di affiliazione di 12 mesi precedenti la data di convocazione dell'Assemblea, a condizione che, nel suddetto periodo di anzianità di affiliazione, abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva ufficiale della FIGeST stabilita con la partecipazione ad almeno due gare iscritte nel calendario federale di specialità ed in regola con le quote dovute. A tal fine è da considerarsi attività sportiva quella a carattere agonistico, amatoriale, scolastico e promozionale svolta nell'ambito di programmi federali, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica prevista dall'art. 2, comma 1, lettera a) del





d.lgs.36/2021 e riconosciuta dalla FIGeST. Hanno diritto ad un voto i Gruppi sportivi militari e Gruppi sportivi dei corpi dello Stato firmatari di apposite convenzioni con il CONI ai sensi della legge 78/2000 art. 6.

- b) di partecipazione all'attività sportiva;
- c) di partecipare a tutte le attività federali;
- d) di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposte dalla FIGeST.

Articolo 7

RIAFFILIAZIONE

1. Gli affiliati dovranno provvedere annualmente al rinnovo della affiliazione nei modi e termini stabiliti dal Regolamento Organico. La FIGeST disciplina i requisiti per il tesseramento, l'affiliazione o la riaffiliazione con modalità idonee a favorire la partecipazione e l'effettività dell'attività sportiva.
2. I requisiti e le procedure per il tesseramento, l'affiliazione o la riaffiliazione non possono essere modificati nell'ultimo anno del quadriennio olimpico salvo adeguamenti, variazioni e/o integrazioni da norme di legge o deliberazioni del CONI.

Articolo 8

TESSERATI

1. Fanno parte e sono tesserati alla FIGeST
 - a) i Dirigenti Federali,
 - b) i Dirigenti sociali,
 - c) i Medici,
 - d) gli Atleti,
 - e) gli Ufficiali di Gara,
 - f) i Tecnici,
 - g) i Presidenti Onorari il cui tesseramento decorre dal momento della proclamazione da parte dell'Assemblea Nazionale,
 - h) i soci ed i tesserati onorari e benemeriti,
 - i) gli altri eventuali soggetti che svolgono attività nell'ambito della Federazione.
 - j) Ai tesserati dei più elevati livelli dei settori dilettantistici è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi per oggetto risultati relativi a gare organizzate nell'ambito della FIGeST, della T.W.I.F e della I.W.G.A.


Il Regolamento di Giustizia ne disciplina modalità e ambiti di attuazione nonché le relative sanzioni per i casi di violazione.

2. Il tesseramento delle persone di cui alle lettere b, c, d, g, decorre dall'accettazione della domanda di affiliazione e riaffiliazione.
3. Il tesseramento dei Medici e dei Tecnici che non siano soci di affiliati decorre dall'inquadramento nei rispettivi ruoli.
4. Il tesseramento dei Dirigenti Federali decorre dalla nomina o dall'elezione, quello degli Ufficiali di gara dall'inquadramento nei ruoli federali.
5. Gli Atleti possono essere distinti in categorie, sia maschili che femminili, nonché in categorie di merito e categorie giovanili secondo i criteri stabiliti nei regolamenti di gioco di ciascuna disciplina sportiva approvati dal Consiglio Federale.
6. Alle atleti madri è garantita la posizione sportiva in attività per tutto il periodo della maternità fino al loro rientro nell'attività agonistica entro i sei mesi successivi al parto. Le atlete in maternità che esercitano, anche in modo non esclusivo, attività sportiva dilettantistica anche a fronte di rimborси o indennità corrisposti ai sensi della vigente normativa, hanno diritto al mantenimento del tesseramento, nonché alla salvaguardia del merito sportivo acquisito, con la conservazione del punteggio maturato nelle classifiche federali, compatibilmente con le relative disposizioni di carattere internazionale e con le specificità della disciplina sportiva praticata

Articolo 9

DOVERI DEGLI AFFILIATI E DEI TESSERATI

1. Tutti gli affiliati ed i tesserati della FIGeST sono tenuti a rispettare il Codice di comportamento sportivo emanato dal C.O.N.I., i principi di lealtà e correttezza sportiva ed a osservare le norme statutarie e regolamentari, nonché le deliberazioni adottate e le disposizioni impartite nelle singole sfere di specifica competenza dagli Organi della FIGeST accettandone ed eseguendone tutte le decisioni ed impegnandosi ad astenersi da ogni diversa azione o giudizio.
2. Essi devono, inoltre, rispettare le regole del dilettantismo emanate dal CIO, le norme emanate dal C.O.N.I., nonché le norme stabilite in materia dalla FIGeST nei Regolamenti e Carte Federali.



3. Gli affiliati sono tenuti a mettere a disposizione della Federazione gli Atleti selezionati per far parte della rappresentativa nazionale.
4. Gli Atleti selezionati per la rappresentativa nazionale sono tenuti a rispondere alle convocazioni ed a mettersi a disposizione della Federazione, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.
5. Gli affiliati ed i tesserati della FIGeST che contravvengono, per una qualsiasi ragione, a quanto previsto dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle disposizioni emanate dalla stessa FIGeST, sono soggetti a sanzioni di natura disciplinare, secondo quanto stabilito dalle norme contenute nel Regolamento di Giustizia.
6. Il soggetto radiato può praticare attività sportiva e quindi essere tesserato, a condizione che la radiazione non gli sia stata comminata dagli Organi di Giustizia della FIGeST. Resta ferma la sua ineleggibilità a qualsiasi carica ed il divieto di rivestire qualsiasi incarico all'interno dell'ordinamento sportivo. Al fine di rendere effettivo tale divieto, il provvedimento di radiazione, così come l'eventuale provvedimento di riabilitazione, devono essere definitivi e comunicati, da parte dell'organismo sportivo che ha emesso la sentenza di radiazione, al CONI che li rende noti, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, a tutte le Federazioni, le Discipline Associate, gli Enti di Promozione sportiva e le Associazioni Benemerite. In caso di trasgressione del divieto, la Procura generale dello sport segnala alla Procura dell'Ente interessato l'illecito ai fini dell'avvio dell'azione disciplinare nei confronti degli organi amministrativi responsabili della violazione e trasmette gli atti alla Giunta Nazionale del CONI per la dichiarazione di nullità a ogni effetto del tesseramento vietato. Per i soggetti nei cui confronti sia stato irrogato il provvedimento di radiazione, conseguente ad atti di violenza e/o di molestie nei confronti delle persone e/o degli animali, da parte di competenti organi di giustizia delle Federazioni, delle Discipline Associate e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, è sancito il divieto di tesseramento anche presso Organismi Sportivi diversi da quello nel quale gli è stata comminata la radiazione.

Articolo 10

DIRITTI DEI TESSERATI

1. I tesserati hanno diritto di:





- a) partecipare, se in possesso dei prescritti requisiti, all'attività federale;
- b) indossare la divisa sportiva federale osservando le disposizioni emanate in materia dalla FIGeST;
- c) concorrere, se in possesso dei requisiti prescritti, alle cariche federali;
- d) partecipare all'elezione dei rispettivi rappresentanti alle Assemblee se in possesso dei prescritti requisiti.

Articolo 11

TESSERAMENTO - DURATA E CESSAZIONE

1. Le procedure da seguire per ottenere e per rinnovare il tesseramento nonché le modalità di svincolo sono demandate al Regolamento organico.
2. Il tesseramento ha validità di un anno con decorrenza 1° Gennaio - 31 Dicembre di ogni anno.
3. È sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria Generale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo suindicato.
4. Fermo che sono punibili anche coloro i quali, anche se non più tesserati, per fatti commessi in costanza di tesseramento si rendano responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile, il tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione.
5. Il tesseramento cessa:
 - a) per decaduta a qualsiasi titolo dalla carica o per la perdita dei requisiti che hanno determinato il tesseramento stesso;
 - b) per radiazione o ritiro della tessera a seguito di sanzione comminata dai competenti Organi Federali di giustizia;
 - c) nei casi previsti dall'art 5 comma 9;
 - d) per dimissioni e/o mancato rinnovo della tessera.




Articolo 12


RAPPRESENTANTI DEGLI ATLETI E RAPPRESENTANTI DEI TECNICI

1. Alle assemblee federali elettive (ordinarie e straordinarie) ed a quelle straordinarie centrali, intervengono con diritto di voto, i rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici, tesserati ed in attività, eletti secondo le normative dei successivi commi 2 e 3. L'elettorato è riconosciuto equamente alle Atlete e agli Atleti e ai Tecnici maggiorenni, regolarmente tesserati e in attività.
2. I rappresentanti degli Atleti sono eletti dalle assemblee provinciali, appositamente convocate, alle quali hanno diritto di partecipare tutti gli Atleti aventi diritto a voto, in numero pari al 20% delle società affiliate nella provincia aventi diritto a voto con arrotondamento alla unità superiore. In tale occasione possono essere rilasciate deleghe in misura non superiore a tre.
3. Il rappresentante dei Tecnici è eletto dall'assemblea provinciale, appositamente convocata, alla quale hanno diritto di partecipare tutti i Tecnici aventi diritto a voto, in numero pari al 10% delle società affiliate nella provincia aventi diritto a voto con arrotondamento alla unità superiore. In tale occasione possono essere rilasciate deleghe in misura non superiore a tre.
4. Le Assemblee di cui ai commi 2, 3, devono svolgersi entro il quarantacinquesimo giorno antecedente la data di svolgimento della relativa assemblea nazionale o periferica, secondo le modalità previste dal primo comma del successivo articolo 15.
5. A cura della Segreteria Federale verrà inviato al Presidente o Delegato Provinciale apposito elenco degli Atleti e Tecnici tesserati aventi diritto di voto in ogni ambito provinciale.
6. La FIGeST si avvarrà delle strutture territoriali per il coordinamento delle Assemblee provinciali stesse, secondo quanto previsto dal Regolamento Organico.

TITOLO III
ORDINAMENTO FEDERALE
Articolo 13
ORGANI E STRUTTURE FEDERALI



1. Per il proprio funzionamento la FIGeST prevede la istituzione di Organi Centrali, Strutture Territoriali, Organi di Giustizia, altri Organi e altre Strutture:
 - A) Organi Centrali
 - a. l'Assemblea Nazionale;
 - b. il Consiglio Federale;
 - c. il Presidente Federale;
 - d. il Collegio dei Revisori dei conti;
 - e. il Segretario Generale.
 - B) Strutture territoriali
 - a. l'Assemblea Regionale;
 - b. il Comitato Regionale;
 - c. il Presidente Regionale;
 - d. il Delegato Regionale.
 - e. l'Assemblea provinciale;
 - f. il Comitato Provinciale;
 - g. il Presidente Provinciale;
 - h. il delegato Provinciale.
 - C) Organi di Giustizia e altri Organi:
 - a. Giudice Sportivo Nazionale;
 - b. Giudici Sportivi Territoriali;
 - c. Corte Sportiva di Appello, se attivata;
 - d. Tribunale Federale;
 - e. Corte Federale di Appello;
 - f. Procura Federale;
 - g. Commissione Federale di Garanzia, se istituita.
 - D) Altre Strutture:
 - a. Commissioni Nazionali di specialità sportive;
 - b. Centro Studi.
2. I Componenti degli Organi della FIGeST di norma, durano in carica 4 anni corrispondenti al ciclo olimpico, sono rieleggibili con le eccezioni previste nel presente statuto.




3. I Componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza dell'Organo di appartenenza.
4. La loro funzione è esercitata a titolo gratuito. L'entità delle indennità a favore del Presidente federale e di altri componenti di organi direttivi nazionali e territoriali investiti di particolari cariche sarà determinata dal Consiglio federale.
5. Le funzioni esclusive degli organi federali non sono delegabili.
6. In caso di urgenza può adottare i necessari provvedimenti anche su materie non delegabili del Consiglio Federale con l'obbligo di comunicarli per la ratifica alla prima riunione successiva, ad eccezione delle materie di sua esplicita competenza e delle deleghe a lui assegnate con precedenti provvedimenti del Consiglio Federale.
7. I membri del Consiglio Federale ed i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare associazioni e società sportive né direttamente né per delega in occasione delle Assemblee nazionali.
8. I componenti degli Organi fatta eccezione del Collegio dei Revisori che senza giustificato motivo risultano assenti per tre sedute consecutive decadono ipso facto dalle funzioni.
9. Le dimissioni che originano la decadenza degli Organi Federali sono irrevocabili.
10. Entro il termine perentorio di novanta giorni dalla decadenza dovrà essere celebrata l'Assemblea Straordinaria all'interno della quale dovranno essere ricostituiti gli organi decaduti.

CAPO I
ORGANI CENTRALI

Articolo 14

ASSEMBLEA NAZIONALE: COMPOSIZIONE, CONVOCAZIONE E DIRITTO DI VOTO

1. L'Assemblea Nazionale è il supremo organo della Federazione; ad essa spettano poteri deliberativi.
2. L'Assemblea può essere ordinaria elettiva o straordinaria.



3. L'Assemblea nazionale ordinaria elettiva e quelle straordinarie sono composte dai Legali rappresentanti degli affiliati aventi diritto a voto o da loro delegati, componenti il Consiglio Direttivo dello stesso affiliato e dai rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici aventi diritto a voto eletti dalle rispettive assemblee provinciali di categoria (come previsto dall'art. 12 commi 2 e 3). I Tecnici aventi diritto a voto sono gli iscritti nell'apposito ruolo come previsto dal precedente articolo 8. L'Assemblea ordinaria elettiva si riunisce non oltre il 15 marzo dell'anno successivo a quello in cui si sono svolti i giochi olimpici estivi. In caso di scioglimento anticipato degli organi, per impedimento definitivo del Presidente, o per la scadenza dell'eventuale gestione commissariale e l'assemblea elettiva si sia regolarmente svolta nei sei mesi precedenti la celebrazione dei giochi olimpici, gli eletti conservano il mandato fino allo svolgimento dell'Assemblea Ordinaria elettiva convocata al termine del successivo quadriennio olimpico.
4. La morosità derivante dal mancato pagamento delle quote di affiliazione, di riaffiliazione e di tesseramento preclude il diritto di partecipare alle Assemblee; inoltre la stessa preclusione è prevista nei confronti di chiunque abbia subito una sanzione di squalifica o inibizione in corso di esecuzione.
5. Le Assemblee elettive sono indette dal Consiglio Federale e convocate dal Presidente della Federazione almeno 60 giorni prima dello svolgimento. La convocazione unitamente alla tabella degli aventi diritto a voto formata dalla Segreteria Generale è inviata agli affiliati a mezzo PEC ovvero spedito per raccomandata a/r ed è pubblicata sulla homepage del sito internet federale. A tal fine i rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici si intendono domiciliati presso l'affiliato di appartenenza. La convocazione deve indicare luogo, data, orario e ordine del giorno della assemblea.
6. L'Assemblea nazionale straordinaria è convocata:
 - a) Qualora ne facciano richiesta la metà più uno dei componenti il Consiglio Federale;
 - b) a seguito della motivata richiesta di almeno la metà più uno delle Associazioni e delle Società aventi diritto a voto;
 - c) dalla metà più uno degli Atleti o dei Tecnici maggiorenni societari aventi diritto a voto;
 - d) a seguito di mancata approvazione dei Bilanci Federali da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I. o nel caso di parere negativo del Collegio dei Revisori dei Conti della Federazione. In questo caso partecipano all'Assemblea con diritto di voto

esclusivamente i rappresentanti delle Società ed Associazioni Sportive affiliate purché in possesso dei requisiti per partecipare alla suddetta Assemblea.

7. Nei casi di cui al precedente comma, l'Assemblea deve essere convocata e celebrata entro novanta giorni dalla data in cui si è verificato l'evento che ha dato origine alla indizione della stessa.
8. L'Assemblea nazionale straordinaria può essere convocata per:
 - a) deliberare sulla proposta di scioglimento della FIGeST;
 - b) integrare o rinnovare gli Organi Federali nei casi espressamente previsti dal presente Statuto;
 - c) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi per l'approvazione alla Giunta Nazionale del C.O.N.I.;
9. E' competente alla convocazione l'Organo di volta in volta espressamente indicato dal presente Statuto, a seconda delle varie fattispecie dallo stesso indicate.

Articolo 15

VALIDITÀ DELLE ASSEMBLEE NAZIONALI

1. Le Assemblee, ordinarie e straordinarie elettive, sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto e in seconda convocazione da tenersi almeno un'ora dopo, con almeno il 35% degli aventi diritto al voto, fatte salve le previsioni di cui al successivo art. 60.
2. Le Assemblee straordinarie per la modifica dello Statuto sia in prima che in seconda convocazione, sono validamente costituite con la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto. Le modifiche statutarie sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Il Consiglio Federale nomina la commissione verifica poteri scelta al di fuori del proprio ambito tra persone che non siano candidate a cariche Federali elettive nell'assemblea nella quale vengono chiamati ad operare. In sede di Assemblea elettiva, il Presidente della Commissione Verifica Poteri è nominato dalla Federazione d'intesa con il C.O.N.I.

4. Analogamente sarà l'Organo legittimato ad indire l'Assemblea che nominerà la commissione verifica poteri per le assemblee regionali e provinciali.
5. La Commissione è composta dal Presidente, da almeno due membri effettivi, due membri supplenti e dal segretario che non ha diritto al voto.
6. In caso di dimissioni o impedimento dei componenti designati, che non permettano di raggiungere il minimo su indicato, il Consiglio Federale provvede in qualsiasi momento alle sostituzioni.
7. L'Assemblea, prima dell'inizio dei suoi lavori, provvede alla nomina degli scrutatori che non potranno essere individuati tra i soggetti candidati alle cariche Federali.

Articolo 16


ATTRIBUZIONI DELLA ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA ELETTIVA

1. L'Assemblea Nazionale eletta, che si tiene non oltre il 15 marzo dell'anno successivo la disputa dei giochi olimpici estivi, elegge con votazioni separate e successive:
 - i) Il Presidente della Federazione;
 - ii) Dieci Consiglieri Federali dei quali:
 - Sette componenti in rappresentanza degli Affiliati,
 - Due componenti in rappresentanza degli Atleti,
 - Uno componente in rappresentanza dei Tecnici.
 - iii) Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti.
2. La stessa Assemblea provvede all'approvazione dei bilanci programmatici di indirizzo dell'organo di amministrazione che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio o del mandato per i quali sono stati approvati.
3. Gli argomenti proposti dagli aventi diritto saranno inseriti nell'ordine del giorno con le modalità previste dal Regolamento Organico.

Articolo 17

VOTAZIONI NELLE ASSEMBLEE

1. Le votazioni nelle Assemblee ordinarie e straordinarie avvengono per:



- i) alzata di mano e controprova;
 - ii) appello nominale;
 - iii) scrutinio segreto se richiesto da almeno il dieci per cento degli aventi diritto a voto;
2. La votazione per acclamazione alla unanimità è ammessa per il conferimento della tessera d'Onore, per la nomina di Presidenti Onorari e per la nomina del Presidente, del Vice Presidente e degli scrutatori di ogni Assemblea.
 3. Le elezioni alle cariche Federali avvengono mediante votazioni a scheda segreta con sistemi di voto in forma elettronica secondo modalità che garantiscano la certezza, la trasparenza della procedura e il rispetto delle regole previste per lo specifico voto. Per le sole Assemblee Nazionali ordinarie o straordinarie elettive o straordinarie relative all'approvazione delle modifiche statutarie, è facoltà della FIGeST adottare sistemi di voto in forma elettronica a distanza. A tali fini la Giunta Nazionale del CONI disciplina modalità e regole uniformi.
 4. L'Assemblea nazionale sia ordinaria che straordinaria delibera validamente con la maggioranza dei voti, salvo i casi previsti dal presente Statuto.
 5. Le deliberazioni assunte in sede assembleare sono vincolanti per tutti gli Affiliati e per i tesserati e possono essere modificate soltanto nel corso di una successiva Assemblea.
 6. In sede di Assemblea elettiva risultano eletti i candidati che hanno raggiunto nelle rispettive categorie il maggior numero di voti ad eccezione del Presidente Federale e salvo quanto previsto all'art. 60.
 7. In caso di parità si procede alla individuazione dell'eletto mediante ballottaggio.

Articolo 18

PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE NAZIONALI

1. All'Assemblea nazionale ordinaria elettiva e all'Assemblea straordinaria partecipano gli affiliati aventi diritto a voto nella persona del Presidente o di un suo delegato regolarmente tesserato componente il Consiglio Direttivo avente diritto a voto, i rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici aventi diritto al voto.

2. Partecipano senza diritto al voto: il Presidente della FIGEST, i membri del Consiglio Federale, i componenti il Collegio dei Revisori dei conti e i Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali ed i candidati.
3. Possono assistere: i rappresentanti degli Ufficiali di gara, i membri degli Organi di giustizia e della Procura Federale, i tesserati onorari e benemeriti, i Presidenti o loro rappresentanti purché componenti il Consiglio Direttivo degli Affiliati che non hanno ancora maturata l'anzianità di diritto al voto, nonché gli eventuali altri soggetti che il Consiglio Federale ritenesse opportuno invitare.
4. Nelle assemblee ordinarie e straordinarie la partecipazione con diritto a voto è riconosciuta:
 - a) alle Associazioni e Società nonché ai Gruppi sportivi militari e Gruppi sportivi dei corpi dello Stato che abbiano i requisiti previsti al precedente art. 6 lett. b).
 - b) ai rappresentanti degli Atleti eletti ai sensi del presente statuto nelle assemblee provinciali di categoria;
 - c) ai rappresentanti dei Tecnici eletti ai sensi del presente statuto nelle assemblee provinciali di categoria.
5. Ciascun rappresentante degli Affiliati nelle Assemblee ordinarie e straordinarie può essere delegato da affiliati nella stessa Regione. In tal caso, oltre al proprio, può essere portatore di deleghe in numero di:
 - 1 delega: se all'assemblea hanno diritto di partecipare fino a 200 associazioni e società votanti;
 - 2: fino a 400 associazioni e società votanti;
 - 3: fino a 800 associazioni e società votanti;
 - 4: fino a 1500 associazioni e società votanti.
6. Per rappresentante degli affiliati s'intende il Presidente degli stessi, o in caso di suo impedimento, i dirigenti in carica, componenti il Consiglio Direttivo, che lo sostituiscono, esclusi Atleti e Tecnici con diritto di voto in assemblea.
- 6 bis. La delega deve essere redatta per iscritto su carta intestata o con timbro in calce dell'associazione o della società sportiva delegante e contenere a pena di inammissibilità:
 - a. Le generalità e la copia del documento del legale rappresentante della stessa;
 - b. La denominazione dell'associazione o della società sportiva delegata nonché le generalità del legale rappresentante della stessa.

Nel caso in cui l'Assemblea Nazionale ordinaria o straordinaria elettiva o straordinaria relativa all'approvazione delle modifiche statutarie si svolga in forma elettronica a distanza, non saranno ammesse deleghe al di fuori della propria società.

7. I rappresentanti di Atleti e di Tecnici devono partecipare direttamente alle Assemblee Nazionali, non possono essere portatori di deleghe. In caso di assenza possono essere sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive Assemblee nelle quali sono stati votati. Ai Rappresentanti degli affiliati, degli atleti e dei tecnici è riconosciuto esclusivamente il diritto di voto spettante ad una delle categorie per le quali risultino tesserati.
8. I membri del Consiglio Federale ed i candidati alle cariche elettive in occasione delle Assemblee Nazionali non possono rappresentare associazioni e società né direttamente, né per delega.
9. Ciascuno dei soggetti di cui al precedente comma 4, lettere a, b, c, è portatore di un voto.
10. Funge da Segretario dell'Assemblea il Segretario Generale della FIGeST' o, in sua assenza, altra persona designata dall'Assemblea. Nelle Assemblee elettive il Presidente è indicato dalla Federazione, d'intesa con il C.O.N.I., e proposto all'Assemblea.
11. Per l'assemblea straordinaria di scioglimento della Federazione vale quanto previsto dall'art. 21, comma terzo del codice civile.
12. Avverso la tabella voti è ammessa impugnazione proposta a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo modalità e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI. I ricorsi avverso la validità dell'Assemblea, presentati prima della conclusione della stessa, debbono essere esaminati con immediatezza dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea stessa. I ricorsi sullo svolgimento dell'Assemblea presentati dopo la chiusura dell'Assemblea, debbono essere presentati al Tribunale Federale.

Articolo 19

IL PRESIDENTE FEDERALE

1. Il Presidente Federale ha la legale rappresentanza della Federazione.



2. Il Presidente ha la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva ed esercita le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguitamento dei risultati agonistici a livello nazionale ed internazionale.

A tal fine, il Presidente:

- a. presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo ed al termine un consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati conseguiti;
- b. nomina i Direttori tecnici delle squadre nazionali previa consultazione con il C.O.N.I. e sentito il Consiglio Federale;
- c. ha la responsabilità generale del buon andamento della Federazione;
- d. nomina il Segretario Generale della Federazione previa consultazione con il C.O.N.I. e sentito il Consiglio Federale;
- e. Propone al Consiglio Federale i nominativi dei componenti degli Organi di Giustizia e del Procuratore Federale.

3. Il Presidente Federale è eletto con la metà più uno dei voti validamente espressi comprese le schede bianche, con esclusione dei voti nulli in assemblea. Tale maggioranza è richiesta anche nell'ipotesi di ballottaggio, salvo quanto previsto al successivo art. 60.

4. Il Presidente Federale dura in carica per un quadriennio, e può essere riconfermato.

5. Sovrintende a tutta l'attività della Federazione compiendo tutti gli atti non espressamente riservati dallo Statuto e dai Regolamenti Federali alla competenza di altri Organi e di Uffici della Federazione.

6. Il Presidente inoltre ha le seguenti competenze:

- a. convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Federale e del Consiglio di Presidenza, previa formulazione dell'Ordine del Giorno e vigilare sull'esecuzione delle delibere adottate;
- b. convocare l'Assemblea Nazionale ordinaria e straordinaria, salvo i casi espressamente previsti dal presente Statuto;
- c. sottoscrivere gli atti e provvedimenti che non siano attribuiti dallo Statuto o dal Regolamento Organico alla competenza di altri Organi, o delegarne la firma;
- d. adottare, in caso di estrema urgenza, i provvedimenti indispensabili per la gestione della Federazione sottponendo le relative delibere alla ratifica del Consiglio Federale nella sua prima riunione, ai sensi del precedente art. 13 comma 6;



- e. concedere i provvedimenti di grazia quando risulti scontata almeno la metà della pena e, in caso di radiazione, siano decorsi almeno cinque anni dall'adozione della sanzione definitiva, ferma l'inapplicabilità nei confronti delle sanzioni per violazione delle norme sportive antidoping.
7. È responsabile unitamente ai componenti il Consiglio Federale nei confronti del C.O.N.I. e della Assemblea Nazionale del funzionamento della Federazione.
8. Le funzioni esclusive del Presidente non sono delegabili.
9. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente vicario.
10. Il Presidente può attribuire deleghe, purché non concernenti materie di sua esclusiva competenza, ai Consiglieri Federali per la trattazione di singoli affari o per la partecipazione a commissioni interne ed esterne.
11. In caso di impedimento definitivo del Presidente, anche sussegente ad un suo impedimento temporaneo, si ha il rinnovo della elezione del Presidente e del Consiglio Federale con indizione di un'Assemblea Straordinaria da convocarsi entro 60 giorni a cura del Vice Presidente vicario, incaricato della reggenza temporanea, e da tenersi entro i successivi 30 giorni.
12. Se il Presidente presenta le dimissioni si ha la decadenza immediata del Presidente e del Consiglio Federale e la competenza limitata agli atti conservativi o indifferibili o di ordinaria amministrazione spetta al Consiglio Federale unitamente al Presidente, sino allo svolgimento dell'Assemblea straordinaria all'uopo convocata nei termini precedentemente indicati.
13. In caso di dichiarata impossibilità da parte del Presidente, la competenza per gli atti di cui al comma precedente viene espletata dal Vicepresidente, unitamente al Consiglio Federale.

Articolo 20

IL CONSIGLIO FEDERALE: COMPOSIZIONE

1. Il Consiglio Federale è composto:
 - a) dal Presidente Federale che lo presiede;
 - b) da dieci Consiglieri dei quali:

- numero sette componenti eletti dagli affiliati aventi diritto a voto;
- numero due componenti eletti dai rappresentanti degli Atleti aventi diritto a voto;
- numero uno componente eletto dai rappresentanti dei Tecnici aventi diritto a voto.

1bis. I componenti del Consiglio Federale sono di genere diverso in misura, comunque, non inferiore a 1/3 del totale dei componenti del Consiglio stesso. Nel calcolo non saranno considerate le frazioni decimali. È comunque garantita la presenza di atleti e tecnici in misura non inferiore al 30% del totale dei Consiglieri componenti il consiglio medesimo. In assenza della figura del tecnico la percentuale del 30% è riservata integralmente agli atleti.

2. Tenuto conto delle numerose discipline rappresentate dalla FIGEST ed al fine di garantire la massima rappresentatività democratica, ogni disciplina non potrà eleggere più del 20% degli eletti tra gli affiliati ed atleti, garantendo l'equa rappresentanza di atlete e atleti.
3. Il Presidente non rientra nel conteggio.
4. Ogni avente diritto a voto non potrà esprimere preferenze per più dei due terzi eleggibili per ogni categoria.
5. Nella eventualità di un numero maggiore di candidature per ogni disciplina, verranno dichiarati eletti coloro che avranno riportato il maggior numero dei voti secondo le procedure previste dal presente Statuto, fatto salvo quanto previsto al comma 1bis del presente articolo.

Articolo 21

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE E VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI


1. Il Consiglio Federale si riunisce:
 - a) quando il Presidente Federale lo ritenga opportuno, in relazione alle materie di competenza;
 - b) quando ne sia avanzata esplicita richiesta da almeno sei consiglieri.
2. Alle riunioni del Consiglio Federale devono essere invitati, senza diritto a voto, i membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti e i Presidenti delle Commissioni Nazionali delle specialità sportive allorché questi non facciano già parte del Consiglio

3. Sono ammesse riunioni di Consiglio per video o teleconferenza, secondo le modalità stabiliti dal Regolamento Organico Federale ed a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti trattati. La riunione si considera tenuta nel luogo ove si trovano il Presidente ed il Segretario.
4. Possono essere ammessi, in qualità di esperti e senza diritto a voto, tutti coloro che il Consiglio e/o il Presidente riconosca particolarmente qualificati in merito alle attività federali.
5. Il Consiglio Federale deve riunirsi almeno quattro volte nel corso dell'anno ed è validamente costituito quando siano presenti il Presidente o chi ne fa le veci, ed almeno la metà dei suoi componenti.
6. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede. Il voto non è delegabile.
7. La convocazione da farsi con almeno sette giorni di preavviso può avvenire a mezzo, telegramma, lettera raccomandata, posta prioritaria, e-mail, fax, o telefonico in caso di urgenza con successiva conferma scritta.
8. Funge da segretario il Segretario Generale della Federazione.


Articolo 22

COMPETENZE DEL CONSIGLIO FEDERALE

1. Il Consiglio Federale indirizza l'attività della Federazione, predisponde i programmi in conformità alle direttive approvate dall'Assemblea Nazionale e ne cura l'attuazione per il perseguimento degli scopi istituzionali. Il Consiglio Federale è l'organo preposto alla verifica della corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo, alla valutazione dei risultati sportivi conseguiti e alla vigilanza del buon andamento della gestione federale.
2. In particolare:
 - a) realizza i fini di cui all'articolo 2 del presente Statuto;
 - b) elegge alla prima riunione al suo interno su proposta del Presidente due Vice Presidenti di cui il primo con funzioni di vicario;



- c) nomina, secondo le modalità previste dal Regolamento di Giustizia e in conformità al Codice di Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto C.O.N.I., i componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale;
- d) indice le Assemblee Nazionali e quelle elettive Regionali e Provinciali in occasione della costituzione dei relativi comitati;
- e) nomina i Componenti della Commissione Verifica poteri in occasione di ogni Assemblea;
- f) delibera e approva il Bilancio preventivo entro il 30 novembre di ciascun anno e il bilancio di Esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale e li trasmette alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. per l'approvazione, corredati dal parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
- g) approva le variazioni del Bilancio di previsione;
- h) delibera i regolamenti per l'attuazione dello Statuto, quello di giustizia sportiva che trasmette alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. per l'approvazione ai fini sportivi;
- i) vigila sull'osservanza dello Statuto e delle norme Federali;
- j) ratifica i provvedimenti adottati in estrema urgenza dal Presidente;
- k) delibera sulle domande di affiliazione e di riaffiliazione delle Società e delle Associazioni;
- l) stabilisce le quote annuali di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento della Federazione;
- m) determina i fondi per l'organizzazione delle gare, per assolvere ai loro compiti e programmi alle Commissioni Nazionali di specialità sportive;
- n) designa i tesserati onorari e benemeriti da proporre all'Assemblea Nazionale;
- o) compila l'ordine del giorno dell'Assemblea Nazionale;
- p) esercita il controllo di legittimità sulle delibere adottate dalle Assemblee Regionali e Provinciali per l'elezione dei Componenti dei rispettivi Comitati;
- q) provvede, nelle ipotesi previste dagli articoli del presente Statuto, alla nomina del Delegato Regionale o Provinciale ed alla sua eventuale revoca;
- r) in caso di accertate gravi irregolarità nella gestione o di gravi o ripetute violazioni dell'ordinamento, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento provvede allo scioglimento dei Consigli Regionali o Provinciali interessati e alla eventuale nomina di un Commissario straordinario.
- s) iscrive nell'apposito Albo i Tecnici (istruttori, allenatori, preparatori e maestri);
- t) iscrive nell'apposito Albo gli Ufficiali di Gara;
- u) nomina le Commissioni Nazionali di Specialità sportiva ed il suo Presidente la cui durata in carica coinciderà con il quadriennio olimpico.
- v) nomina, determinandone i compiti, e revoca eventuali Commissioni e Commissari;
- w) concede l'amnistia e l'indulto prefissando i limiti del provvedimento;



- x) esamina i programmi delle gare a carattere nazionale proposte da ogni commissione di specialità, vi apporta le modifiche ritenute opportune, li approva o nega l'approvazione quando non siano conformi ai Regolamenti o normative impartite;
- y) indice i campionati d'Italia e le altre competizioni di rilevanza nazionale;
- z) delibera il riconoscimento ai fini sportivi delle associazioni che intendono affiliarsi e ne approva gli Statuti e le relative modifiche;
- aa) qualora ne ravvisi la necessità istituisce segreterie territoriali di coordinamento con compiti e modalità fissati nel successivo art. 48 del presente Statuto;
- bb) provvede inoltre a quanto espressamente attribuitogli dal presente Statuto.

Articolo 23


DECADENZA DEL CONSIGLIO FEDERALE

1. La cessazione della carica del Presidente, per decadenza o per altro motivo, comporta la decadenza del Consiglio Federale.
2. In caso di impedimento definitivo del Presidente si fa riferimento a quanto disciplinato dal precedente art. 19.
3. Nel caso di dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco di tempo inferiore a sette giorni, dalla metà più uno dei consiglieri, si determina l'immediata decadenza del Consiglio e del Presidente cui spetterà la prorogatio per gli atti conservativi o indifferibili o di ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria che dovrà essere celebrata entro il termine massimo di novanta giorni dall'evento che ha determinato l'evento.
4. La decadenza per qualsiasi causa del consiglio Federale non si estende agli organi di giustizia e al Collegio dei Revisori dei conti.

Articolo 24

INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE

1. In caso di dimissioni o decadenza dei Consiglieri in numero tale da non dar luogo a decadenza dell'intero organo, lo stesso provvede ad integrarsi effettuando le sostituzioni con i primi dei non eletti, purché sia comunque garantita la presenza di componenti di genere diverso in misura non inferiore ad 1/3 del totale dei componenti, che nelle ultime elezioni seguivano gli eletti nella



graduatoria dei voti per le rispettive categorie purché questi ultimi abbiano riportato almeno la metà dei suffragi conseguiti dall'ultimo eletto.

2. Nel caso in cui quest'ultima ipotesi non possa realizzarsi deve essere prevista la copertura dei posti rimasti vacanti con nuove elezioni che, ove non sia compromessa la funzionalità dell'organo, potranno effettuarsi in occasione della prima assemblea utile che verrà tenuta dalla Federazione dopo l'evento che ha causato la vacanza medesima.
3. Nell'ipotesi in cui sia invece compromessa la regolare funzionalità dell'organo dovrà essere obbligatoriamente celebrata un'assemblea straordinaria entro 90 giorni dall'evento che ha compromesso la detta funzionalità.

Articolo 25

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

1. Il Consiglio federale può istituire il Consiglio di Presidenza, con la funzione di coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.
2. Il Consiglio è costituito dal Presidente Federale che lo presiede, dai due Vice Presidenti, dal Consigliere Tecnico, da un Consigliere eletto in rappresentanza degli Atleti e da un Consigliere eletto in rappresentanza degli affiliati; funge da segretario il Segretario Generale della Federazione.
3. Il Consiglio di Presidenza si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno. Il Presidente può richiedere la presenza di altri Consiglieri Federali interessati alle materie all'ordine del giorno od invitare i soggetti che ritiene interessati.

Articolo 26

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è l'organo di controllo Amministrativo della Federazione. Esso esercita il controllo contabile della Federazione.
2. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea e da due componenti di cui uno nominato dal C.O.N.I. e uno dalla autorità di Governo con delega allo



sport, comunque in conformità alla normativa vigente. Il Presidente del Collegio, nel caso di cessazione dalla carica, sarà sostituito dal primo dei non eletti.

3. I componenti del Collegio dei Revisori possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati alla Federazione.
4. Tutti i componenti del Collegio devono essere iscritti al Registro dei Revisori Contabili o all'albo dei Dottori Commercialisti ed esperti Contabili.
5. Il Collegio resta in carica per il quadriennio olimpico.
6. Il Collegio dei Revisori dei conti ha il compito di:
 - a) controllare la gestione amministrativa della Federazione;
 - b) accertare la regolare tenuta della contabilità della FIGeST ;
 - c) verificare almeno ogni tre mesi l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;
 - d) redigere una relazione al bilancio preventivo ed al conto consuntivo, nonché alle proposte di variazione al bilancio stesso;
 - e) vigilare sull'osservanza delle norme di legge e statutarie;
 - f) esaminare i conti resi dalle Commissioni Nazionali delle specialità sportive e dai Comitati Regionali;
7. I revisori dei conti possono, anche individualmente di propria iniziativa o per delega del Presidente, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso le strutture centrali e periferiche della Federazione, previa comunicazione al Presidente Federale.
8. Le risultanze delle singole ispezioni comportanti rilievi a carico della Federazione devono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio, che ha l'obbligo di segnalarle al Presidente Federale per la dovuta assunzione dei provvedimenti di competenza.
9. Il Collegio dei Revisori dei conti si riunisce almeno ogni trimestre su convocazione del Presidente e i membri effettivi sono invitati, a cura della Segreteria federale, a tutte le riunioni del Consiglio Federale e di tutti gli altri organi della Federazione che adottano provvedimenti amministrativi.




10. Delle riunioni del Collegio deve essere redatto un verbale sottoscritto dagli intervenuti da presentare al Presidente Federale. Il Collegio dei Revisori dei conti è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Revisori e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
11. In caso di vacanze per qualsiasi motivo dei componenti dei Collegi dei Revisori dei Conti, saranno rispettivamente, per i componenti di competenza, il C.O.N.I. e l'Autorità di Governo con delega allo Sport a disporre in ordine alle nuove nomine.

CAPO II
ORGANI PERIFERICI

Articolo 27

L'ASSEMBLEA REGIONALE

1. L'Assemblea Regionale è composta dai Presidenti degli Affiliati aventi diritto al voto, o loro delegati purché componenti il Consiglio direttivo societario e regolarmente tesserati alla FIGeST, con sede nella Regione.
2. Ogni Presidente o delegato che lo sostituisca può rappresentare per delega scritta, oltre la Società di appartenenza avente diritto al voto una sola Società a condizione che il numero di Società affiliate con diritto a voto nell'ambito della Regione sia superiore a 50.
3. Il Presidente, i Consiglieri Regionali ed i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare associazioni e società né direttamente né per delega.
4. L'Assemblea Regionale, che può essere ordinaria elettiva, ordinaria non elettiva e straordinaria, è l'organo sovrano del Comitato Regionale. È indetta dal comitato stesso e convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci salvo i casi statutariamente previsti.
5. Nel caso di una nuova costituzione di un Comitato Regionale, l'Assemblea Regionale è convocata, dal Presidente federale a seguito di delibera del consiglio Federale, a mezzo lettera raccomandata a/r spedita almeno 60 giorni prima della data stabilita e contenente l'ordine del giorno, nonché l'elenco degli aventi diritto a voto.




6. L'Assemblea Regionale ordinaria elettiva si svolge entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di svolgimento dei giochi olimpici estivi.
7. L'Assemblea Regionale ordinaria non elettiva si svolge entro il 31 dicembre di ogni anno.
8. L'Assemblea Regionale straordinaria deve essere convocata su richiesta della metà più uno degli affiliati aventi diritto a voto della Regione o della metà più uno dei componenti il Comitato Regionale.
9. L'Assemblea Regionale Straordinaria, oltre a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno provvede in caso di decadenza del Comitato Regionale a ricostruire l'intero organo o ad eleggere i singoli membri dello stesso in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo.
10. Le Assemblee ordinarie e straordinarie elettive sono valide in prima convocazione con la presenza della metà degli affilati aventi diritto a voto ed in seconda convocazione con la presenza di almeno il 35% degli affiliati aventi diritto a voto, salvo quanto previsto all'art. 60.
11. Per quanto non contemplato dal presente articolo si richiamano le norme relative stabilite per l'Assemblea Nazionale in quanto applicabili.

Articolo 28

COMPETENZE ASSEMBLEE REGIONALI

1. L'Assemblea Regionale ordinaria elettiva:
 - a) Elegge, con votazioni separate e successive, il Presidente e quattro componenti del Consiglio Regionale, tesserati presso gli affiliati della Regione con le stesse modalità previste per l'Assemblea Nazionale ordinaria elettiva;
 - b) Delibera, nei limiti delle norme federali, sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
2. L'Assemblea Regionale ordinaria non elettiva:
 - a) discute ed approva l'indirizzo programmatico sullo sviluppo dell'attività agonistica e sull'attività promozionale e giovanile dell'anno successivo;
 - b) delibera, nei limiti delle norme federali, sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
 - c) approva i calendari delle gare regionali;
 - d) approva la relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio Regionale;





3. L'Assemblea Regionale straordinaria:

- a) Elegge, con votazioni separate e successive, nelle ipotesi previste nel presente Statuto di vacanza verificatasi prima della scadenza del mandato quadriennale, il Presidente del Comitato Regionale ed i membri del Consiglio Regionale decaduto nonché, qualora non sia stato possibile procedere all'integrazione degli Organi con i primi dei non eletti - secondo quanto previsto dal presente Statuto - i membri del Consiglio Regionale.
- b) Delibera su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno.

Articolo 29

IL COMITATO REGIONALE

1. Nelle Regioni in cui risultino affiliate alla FIGeST almeno 10 Società Sportive con diritto di voto è costituito, con deliberazione del Consiglio Federale, il Comitato Regionale retto da un Consiglio composto come previsto dall'art 28 comma 1 sub a) eletto dall'Assemblea Regionale, convocata dal Presidente della FIGeST.
2. Nelle provincie di Trento e di Bolzano e nella Valle d'Aosta vengono costituiti Organi provinciali con funzioni analoghe a quelle attribuite, nelle altre regioni, agli Organi periferici a livello regionale.
3. Il Consiglio Regionale ha i seguenti compiti:
 - a) elegge, nella sua prima riunione, un Vice Presidente tra i componenti del Consiglio stesso;
 - b) promuove, propaganda, disciplina l'attività degli sport tradizionali nella Regione di competenza secondo le direttive del Consiglio Federale;
 - c) trasmette al Consiglio Federale per il prescritto controllo di legittimità le delibere dell'Assemblea Regionale relative alle elezioni del Consiglio stesso;
 - d) amministra gli eventuali fondi assegnati dalla Federazione secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Federale;
 - e) sottopone all'Assemblea Regionale la relazione sulla gestione del Comitato;
 - f) vigila, nei limiti della propria competenza territoriale, sulla osservanza dello Statuto e delle altre norme federali;
 - g) cura e provvede alla formazione dei tecnici;
 - h) cura che gli affiliati nell'ambito della Regione siano in regola con i loro obblighi verso la Federazione.

4. Il Consiglio Regionale delibera a maggioranza semplice ed è validamente costituito con la metà più uno dei suoi componenti, in esso incluso il Presidente o il Vice Presidente.
5. Per ciò che concerne le ipotesi di decadenza del Consiglio Regionale e per quanto non previsto dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dallo Statuto per il Consiglio Federale.

Articolo 30

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

1. Il Presidente del Consiglio Regionale è eletto dall'Assemblea Regionale e dura in carica per il quadriennio olimpico.
2. Rappresenta ai soli fini sportivi la FIGeST, nel territorio di competenza.
3. È responsabile, unitamente al Consiglio Regionale, del funzionamento del Consiglio medesimo nei confronti dell'Assemblea Regionale e del Consiglio federale.
4. Convoca, con preavviso di almeno sette giorni, tramite, raccomandata, posta prioritaria, fax o telefonicamente in caso di urgenza con successiva conferma scritta e presiede le riunioni del Consiglio Regionale e, nei termini e nei casi stabiliti dal presente Statuto convoca l'Assemblea Regionale. Nelle ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto per il Presidente della FIGeST.

Articolo 31

IL DELEGATO REGIONALE

1. Nelle Regioni in cui non è possibile la costituzione del Comitato Regionale a norma del precedente articolo 29, il Consiglio Federale nomina un Delegato Regionale che dura in carica per il quadriennio olimpico, per assicurare la promozione e lo svolgimento delle attività federali.
2. Il Delegato Regionale a fine anno deve inviare una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato per consentire al Consiglio Federale le opportune valutazioni di merito e di adottare i provvedimenti necessari.

3. La decadenza del Consiglio Federale comporta la decadenza del Delegato Regionale.

Articolo 32

L'ASSEMBLEA PROVINCIALE

1. L'Assemblea Provinciale è composta dai Presidenti, o da un delegato del Presidente purché membro del Consiglio Direttivo della stessa Società Sportiva, di tutti gli affiliati appartenenti alla stessa provincia che rivestano i requisiti previsti dell'art.6 comma 1 lett. b).
2. Ogni Assemblea Provinciale sarà presieduta da un componente all'uopo eletto con voto palese.
3. L'Assemblea Provinciale ordinaria elettiva è convocata dal Presidente del Comitato e con le modalità deliberate dal Consiglio Federale, ai sensi dell'art. 14 comma 5.
4. L'Assemblea Provinciale ordinaria elettiva elegge, con votazioni separate e successive, il Presidente del Comitato Provinciale e quattro componenti nelle provincie con almeno tre affiliati, o otto componenti nelle provincie con più di tre affiliati.
5. L'assemblea provinciale ordinaria annuale, che si svolge entro il 30 Novembre di ogni anno:
 - a) vota la relazione sulla gestione del Comitato Provinciale predisposta dallo stesso;
 - b) delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
 - c) approva il calendario annuale delle manifestazioni;
 - d) approva i programmi di attività provinciale e propone al Consiglio Federale eventuali quote di finanziamento a carico dei tesserati per garantire l'attuazione degli stessi.
6. L'assemblea Provinciale in sessione straordinaria, oltre che dal Presidente Provinciale che ha facoltà di convocarla ogni qualvolta lo ritenga opportuno, deve essere indetta anche a seguito di:
 - a. Motivata richiesta presentata da almeno la metà più uno degli affiliati aventi diritto a voto con sede nel territorio provinciali;
 - b. Richiesta proveniente da almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio di Comitato.

7. Le Assemblee sono valide:

- a. in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli affiliati aventi diritto a voto;
- b. in seconda convocazione, almeno un'ora dopo con almeno un quarto degli affiliati aventi diritto a voto.
- c. Per le assemblee elettive in seconda convocazione è necessario un quorum costitutivo non inferiore al 35% degli affiliati aventi diritto a voto.

8. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei voti.

9. Per l'Assemblea Provinciale è consentito il rilascio di una sola delega in presenza di almeno 20 affiliati con diritto di voto. I Presidenti dei Comitati Provinciali ed i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare associazioni e società né direttamente, né per delega. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si fa rinvio alle disposizioni relative all'Assemblea Nazionale

Articolo 33

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

1. In ogni Provincia nella quale abbiano sede almeno tre Società Sportive aventi diritto a voto, il Consiglio Federale, può disporre la costituzione di un Comitato Provinciale, retto da un Consiglio composto come previsto dal precedente articolo.
2. Nella prima seduta del Consiglio, i Consiglieri eleggono, nel loro seno, un Vice Presidente e un Segretario. Il segretario può essere anche un membro esterno senza diritto di voto.
3. Il Consiglio dura in carica quattro anni e decade, comunque, alla scadenza del quadriennio olimpico in corso.
4. Nella delibera di istituzione del Comitato, il Consiglio Federale indice la relativa Assemblea che viene convocata dal Presidente della FIGeST a mezzo, lettera raccomandata a/r o altro mezzo idoneo che attesti la certezza della convocazione, spedita almeno 60 giorni prima della data stabilita, contenente l'ordine del giorno, l'elenco degli aventi diritto a voto e la composizione della Commissione Verifica dei Poteri.

5. Il Consiglio Provinciale delibera a maggioranza semplice quando sia presente la metà più uno dei suoi componenti, in esso incluso il Presidente o il vice Presidente.
6. Il Consiglio Provinciale, applica e fa applicare le norme e le direttive emanante dagli Organi Centrali e dai Comitati Regionali per un corretto svolgimento dell'attività nella giurisdizione territoriale e contemporaneamente raccoglie e trasmette al Comitato Regionale competente ed agli Organi Centrali della Federazione le informazioni e le istanze di qualsivoglia soggetto intese a migliorare l'Organizzazione dell'attività federale e correggere le eventuali disfunzioni.
7. Per l'ipotesi di vacanza o decadenza dei componenti il Consiglio Provinciale, nonché per quanto non previsto dal presente articolo, valgono in quanto applicabili le disposizioni che disciplinano i casi analoghi nell'ambito del Consiglio Federale.
8. Il Consiglio è convocato almeno cinque giorni prima tramite, telegramma, raccomandata, posta prioritaria, fax o telefonicamente in caso di urgenza con successiva conferma scritta.

Articolo 34

IL PRESIDENTE PROVINCIALE

1. Il Presidente del Comitato Provinciale è eletto dall'Assemblea Provinciale, regolarmente costituita, con le modalità previste in quanto applicabili, per l'elezione del Presidente della FIGeST.
2. Rappresenta, ai soli fini sportivi, la FIGeST nel territorio di competenza, amministra unitamente al Consiglio Provinciale gli eventuali contributi erogati dal Consiglio e le eventuali quote di finanziamento secondo le direttive del Consiglio Federale; convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Comitato e, nei termini e casi stabiliti, convoca l'Assemblea Provinciale.
3. Nelle ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché, nei casi di dimissioni dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto per il Presidente della FIGeST.



Articolo 35

IL DELEGATO PROVINCIALE

1. Nelle provincie ove non abbiano sede almeno tre Società Sportive, regolarmente affiliate alla FIGeST aventi diritto a voto, il Consiglio Federale, sentito il parere del Comitato competente, nomina il Delegato provinciale, al fine della promozione e dello svolgimento e dello svolgimento delle attività federali allo stesso delegate.
2. L'incarico è quadriennale.
3. Ogni anno il delegato deve inviare, una dettagliata relazione circa l'esito del mandato per consentire al Consiglio stesso le opportune valutazioni di merito ed adottare i provvedimenti necessari.
4. La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella del Delegato Provinciale.

CAPO III

ORGANI DI GIUSTIZIA E ALTRI ORGANI

Articolo 36

PRINCIPI DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA

1. La giustizia della FIGeST è amministrata in base al Regolamento di Giustizia, emanato nel rispetto dello Statuto federale, del Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto C.O.N.I., e dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate emanati dal C.O.N.I.
2. I soggetti la cui attività sia rilevante per l'ordinamento federale rispettano i principi dell'ordinamento giuridico sportivo e le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti federali; osservano condotte conformi ai principi della lealtà (fair play), della probità e della rettitudine sportiva; ripudiano ogni forma di illecito sportivo, l'uso di metodi vietati e di sostanze vietate, la violenza fisica e verbale e la corruzione. I comportamenti difformi sono sanzionati secondo le

disposizioni del Regolamento di Giustizia, che tuttavia non trova applicazione ai procedimenti relativi a violazioni delle norme sportive antidoping.

3. I procedimenti di giustizia assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati, degli aderenti e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.
4. Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale. La decisione del giudice è motivata e pubblica. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto. Per quanto non disciplinato, gli Organi di Giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.
5. I componenti degli Organi di Giustizia sono nominati su proposta del Presidente dal Consiglio Federale tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia, o, se non istituita, dalla Commissione di Garanzia di cui all'art. 13 ter Statuto C.O.N.I.. I componenti degli Organi di Giustizia durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
6. Il Procuratore Federale è nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia o, se non istituita, dalla Commissione di Garanzia di cui all'art. 13 ter Statuto C.O.N.I.. I Sostituti Procuratori sono nominati dal Consiglio Federale, previo parere del Procuratore Federale, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia o, se non istituita, dalla Commissione di Garanzia di cui all'art. 13 ter Statuto C.O.N.I.. Il Procuratore Federale e i Sostituti Procuratori durano in carica per un mandato di quattro anni. Il mandato di Procuratore Federale non può essere rinnovato più di due volte.
7. I componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale agiscono nel rispetto dei principi di piena imparzialità e indipendenza. I requisiti soggettivi sono individuati dal Regolamento di Giustizia, in conformità al Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto C.O.N.I. Ciascun componente degli Organi di Giustizia e della

Procura Federale, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio Federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze.

8. La carica di componente di Organo di Giustizia o della Procura Federale presso la FIGeST è incompatibile con la carica di componente dell'Organo di Giustizia presso il C.O.N.I. o di componente della Procura Generale dello Sport istituita presso il C.O.N.I., nonché con la carica di componente dell'organo di giustizia o di procuratore presso più di un'altra Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata.
9. I componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa ed agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso od a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.
10. Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile.
11. I termini di prescrizione nei confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura decorrono dal giorno successivo a quello in cui è assunta posizione rilevante nell'ordinamento federale. La sopravvenuta estraneità all'ordinamento federale da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplinare ma sospende la prescrizione finché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell'ordinamento sportivo.
12. Le decisioni definitive assunte dagli Organi di Giustizia sono tempestivamente trasmesse al C.O.N.I. per l'inserimento nel relativo registro delle sanzioni disciplinari dell'Ordinamento Sportivo.

Articolo 37

ORGANI DI GIUSTIZIA

1. Sono Organi di Giustizia Sportiva:
 - a. il Giudice Sportivo Nazionale;
 - b. i Giudici Sportivi Territoriali;
 - c. la Corte Sportiva di Appello, se attivata.
2. Sono Organi di Giustizia Federale:
 - a. il Tribunale Federale;
 - b. la Corte Federale di Appello.
3. Il Giudice Sportivo Nazionale e i Giudici Sportivi Territoriali pronunciano in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative a:
 - a. regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati;
 - b. regolarità dei campi o impianti e delle relative attrezzature;
 - c. regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;
 - d. comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara;
 - e. ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.
4. Il Giudice Sportivo Nazionale è competente per i campionati e le competizioni di ambito nazionale. I Giudici Sportivi Territoriali sono competenti per i campionati e le competizioni di ambito territoriale. La costituzione e la distribuzione della competenza tra i Giudici sportivi territoriali sono determinate nel Regolamento di Giustizia o con delibera del Consiglio Federale.
5. La Corte Sportiva di Appello giudica in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali. È competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricusazione dei medesimi giudici.

6. Il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice sportivo Nazionale o ai Giudici Sportivi Territoriali.
7. La Corte Federale di Appello giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale Federale.
8. La Corte Sportiva di Appello può essere attivata mediante delibera del Consiglio Federale. In assenza di attivazione, le funzioni di Corte Sportiva di Appello sono esercitate dalla Corte Federale di Appello. Se attivata, la Corte Sportiva di Appello è competente unicamente in ordine ai procedimenti non ancora incardinati dinanzi al Giudice di prima istanza al momento della delibera di attivazione.

Articolo 38

PROCURA FEDERALE

1. Presso la FIGeST è costituito l'ufficio del Procuratore Federale. Il Procuratore Federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di Giustizia della Federazione, per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali, tranne quelli la cui repressione è riservata all'Ufficio della Procura Antidoping, avvalendosi a tal fine, secondo le modalità previste dal Regolamento di Giustizia e in conformità al Codice della Giustizia Sportiva, della cooperazione della Procura Generale dello Sport istituita presso il C.O.N.I.
2. L'Ufficio del Procuratore si compone del Procuratore Federale e di tre Sostituti Procuratore, che coadiuvano il Procuratore Federale.
3. I requisiti soggettivi sono individuati dal Regolamento di Giustizia, in conformità al Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto C.O.N.I.
4. Le funzioni del Procuratore federale sono esercitate nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione; esse sono svolte personalmente ovvero mediante assegnazione delle questioni a uno o più addetti al medesimo Ufficio. Con l'atto di assegnazione il Procuratore può stabilire i criteri ai quali l'addetto all'Ufficio deve attenersi anche relativamente alla fase dibattimentale.

5. I componenti dell’Ufficio del Procuratore Federale operano in piena indipendenza. In nessun caso essi assistono alle deliberazioni del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni né possono godere, dopo l’esercizio dell’azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.

Articolo 39
COMMISSIONE FEDERALE DI GARANZIA

1. Con delibera del Consiglio Federale, può essere istituita la Commissione Federale di Garanzia, con lo scopo di tutelare l’autonomia e l’indipendenza degli Organi di Giustizia e della Procura Federale. Se istituita, essa si compone di tre soggetti, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio Federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I requisiti soggettivi sono individuati dal Regolamento di Giustizia, in conformità al Codice della Giustizia Sportiva di cui all’art. 6, comma 4, lett. b), Statuto C.O.N.I.
2. La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:
 - a) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, soggetti idonei a essere nominati componenti degli Organi del Tribunale Federale e della Corte Federale di Appello, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva di cui all’art. 6, comma 4, lett. b), Statuto C.O.N.I.;
 - b) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati Procuratore e Sostituto Procuratore Federale, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva di cui all’art. 6, comma 4, lett. b), Statuto C.O.N.I.;
 - c) sentito il Consiglio Federale, adotta, nei confronti dei componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall’incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di grave negligenza nell’esplicitamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;

Alessandro Cherubini

- d) formula pareri e proposte al Consiglio Federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva.
- 3. Nel caso di mancata istituzione della Commissione Federale di Garanzia, le relative funzioni, conformemente a quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto C.O.N.I., sono svolte dalla Commissione di Garanzia di cui all'art. 13 ter Statuto C.O.N.I..

Articolo 40

AMNISTIA

- 1. L'amnistia estingue la violazione commessa e, se vi è stata condanna, fa cessare l'esecuzione nonché le sanzioni accessorie, lasciando permanere tutte le altre conseguenze previste dalle norme statutarie o regolamentari.
- 2. L'amnistia può essere concessa dal Consiglio Federale solo in occasioni eccezionali e può essere totale, ovvero per fatti commessi sino al giorno precedente la data di concessione, o parziale, cioè limitata a determinate sanzioni o a determinati periodi di tempo.
- 3. Il Consiglio Federale indica la decorrenza dell'amnistia stessa, e nel caso in cui vi siano giudizi in corso che vertono su infrazioni coperte da amnistia, l'organo giudicante pronuncia decisione di non luogo a procedere.
- 4. L'amnistia può essere concessa sotto condizione o sottoposta ad obblighi. Non si applica a recidivi, salvo che il provvedimento disponga diversamente. Nel concorso di più reati si applica ai singoli reati per i quali è concessa.
- 5. Non è applicabile nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

Articolo 41

INDULTO

- 1. L'indulto condona, in tutto o in parte, la sanzione inflitta o la commuta in un'altra più lieve. Non estingue le sanzioni accessorie, salvo che, in quest'ultimo caso, il provvedimento disponga diversamente.

M.R.

2. L'indulto può essere concesso dal Consiglio Federale in occasioni particolari e la sua efficacia è circoscritta alle violazioni commesse a tutto il giorno precedente la data della deliberazione, salvo che questa non stabilisca una data diversa.
3. In caso di concorso di più violazioni, l'indulto si applica una sola volta, dopo aver cumulato le sanzioni.
4. L'indulto è un provvedimento di carattere generale di competenza del Consiglio Federale. Opera esclusivamente sulla pena principale, la quale può essere in tutto od in parte condonata ovvero commutata in altra sanzione meno grave.
5. Non è applicabile nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

Articolo 42

VINCOLO DI GIUSTIZIA

1. I provvedimenti adottati dagli Organi di Giustizia della FIGeST hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, nei confronti di tutti gli affiliati, gli aderenti, i tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento federale.
2. Gli affiliati, i tesserati, gli aderenti e gli altri soggetti dell'ordinamento federale accettano la giustizia sportiva e sono tenuti ad adire gli Organi di Giustizia nelle materie di cui all'articolo 2 del D.L. 19 agosto 2003 convertito dalla Legge 17 ottobre 2003 n.280.
3. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari sino alla radiazione secondo quanto stabilito nel Regolamento di Giustizia.

Articolo 43

COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

1. Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dagli Organi di Giustizia, a esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all'art.

12 bis dello Statuto del C.O.N.I.. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.

2. Hanno facoltà di proporre ricorso le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione nonché la Procura Generale dello Sport istituita presso il C.O.N.I.

Articolo 44

ARBITRATO FEDERALE

1. Gli affiliati, i tesserati e gli altri soggetti interessati possono rimettere a un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie interindividuali che vertano su questioni meramente patrimoniali e siano originate dalla loro attività sportiva od associativa ai sensi dell'art. 806 e seguenti cod. proc. civ., qualora le stesse non rientrino nella competenza degli Organi di Giustizia.
2. Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente e da due membri. Questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente. In difetto di accordo, la nomina del Presidente del Collegio Arbitrale e la nomina dell'arbitro di parte, ove questa non vi abbia provveduto, è demandata al Presidente della Corte Federale di Appello.
3. Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori, inappellabilmente e senza formalità di procedura. Il lodo è deliberato a maggioranza dei voti ed il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti. E' comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purché si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro componente non ha potuto o voluto sottoscriverlo.
4. Il lodo deve essere emesso entro 90 giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione, le cui modalità sono stabilite nel lodo stesso, deve essere depositato da parte del Presidente entro 10 giorni dalla sottoscrizione presso la Segreteria degli Organi di Giustizia; quest'ultima ne dovrà dare tempestiva comunicazione alle parti. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

CAPO IV
ALTRE STRUTTURE FEDERALI

Articolo 45

COMMISSIONI NAZIONALI DI SPECIALITÀ SPORTIVE

1. Le Commissioni delle Specialità Sportive sono costituite per organizzare e promuovere gli sport elencati al primo comma dell'art. 1 del presente Statuto.
2. Ogni Commissione di specialità sportiva è composta da un Presidente, da un Vice Presidente eletto tra i componenti e da tanti componenti quante sono le province che praticano la specialità.
3. A tal fine ogni Comitato Provinciale designa un proprio rappresentante per ogni commissione di specialità sportiva a condizione che nella provincia si pratichi la specialità sportiva alla quale è preposta la Commissione.
4. Le Commissioni di specialità sportiva sono di nomina del Consiglio Federale tenendo conto delle proposte dei Comitati Provinciali interessati.
5. Il Presidente di ogni Commissione è nominato dal Consiglio Federale tra i propri membri o tra i nominativi proposti dai Comitati Provinciali.
6. I compiti delle Commissioni di specialità sono:
 - a) coordinare e formulare programmi per la pratica e la diffusione dello sport rappresentato;
 - b) programmare l'attività annuale e presentare al Consiglio Federale il piano finanziario per ottenere l'assegnazione del budget operativo;
 - c) proporre l'eventuale quota integrativa e la quota assicurativa per ogni praticante la specialità;
 - d) predisporre il regolamento di gioco e l'eventuale variazione per sottoporlo all'approvazione del Consiglio Federale;
 - e) formulare i calendari delle gare nazionali e di campionato da sottoporre all'approvazione del Consiglio Federale;
 - f) gestire la banca dati dei risultati delle gare della specialità;

- g) proporre al Consiglio Federale la normativa per la formazione delle categorie dei praticanti nonché i criteri per i passaggi tra le categorie stesse;
 - h) indire ed organizzare corsi di formazione per giudici di gara e tecnici previa autorizzazione del Consiglio Federale;
 - i) dare rendicontazione, entro il 31 gennaio di ogni anno, al Consiglio Federale della gestione del budget operativo assegnato;
 - j) nominare i componenti della Commissione Tecnica di Specialità formata da un Presidente e da quattro componenti scelti tra giocatori sia in attività che semplici soci per la durata dell'intero quadriennio olimpico.
7. Le materie di cui al precedente comma 6, lett. c) e i) sono sottoposte tassativamente al controllo ed alla vigilanza da parte del Consiglio Federale. In caso di mancata approvazione viene rinviato all'esame dell'organo direttivo della Commissione Nazionale di Specialità per le opportune variazioni ed integrazioni.

Articolo 46

CENTRO STUDI

1. Il Centro Studi è una struttura che esplica la sua attività sotto l'indirizzo ed il controllo del Presidente Federale, del Consiglio Federale e del Segretario Generale per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 2 comma 2 lett. e) ed f) del presente Statuto.

Articolo 47

IL SEGRETARIO GENERALE

1. Il Segretario Generale è nominato dal Presidente Federale previa consultazione con il C.O.N.I. e sentito il Consiglio federale.
2. Il Segretario Generale è responsabile della gestione amministrativa della FIGeST, prende parte, nella qualifica, alle riunioni del Consiglio Federale e della Consulta delle Strutture Territoriali e ne cura la redazione dei verbali.
3. Il Segretario Generale inoltre:
 - a) esercita le funzioni conferitegli dalle norme che disciplinano il suo rapporto di impiego nonché a quanto assegnatogli dal Regolamento di amministrazione e contabilità;

- b) ha la facoltà di assistere a tutte le riunioni degli Organi federali, eletti e nominati dalla FIGeST, ad esclusione degli Organi di Giustizia, della Procura Federale e della Commissione Federale di Garanzia;
- c) coordina e dirige la Segreteria Generale, individuando fra i propri collaboratori chi può sostituirlo in caso di assenza o altro impedimento; provvede alla gestione amministrativa in base agli indirizzi generali del Consiglio Federale e cura l'organizzazione generale dei servizi e degli uffici per la funzionalità della FIGeST,;
- d) coordina l'attività di predisposizione del bilancio consuntivo e del budget di previsione della FIGeST,;
- e) sovraintende agli uffici federali e ne dirige il personale;
- f) imposta, coordina e controlla tutte le attività federali in base agli indirizzi generali del Consiglio Federale;
- g) stabilisce i programmi di lavoro necessari a dare attuazione alle delibere del Consiglio Federale e ne segue gli sviluppi e il necessario coordinamento.

Articolo 48

SEGRETERIE TERRITORIALI

1. Le Segreterie Territoriali, nominate dal Consiglio Federale qualora ne ravvisi la necessità, sono da ritenersi uffici della Federazione affidati ad un incaricato con possibili competenze organizzative, contabili e fiscali per assicurare consulenza e assistenza a tutte le Società sportive del territorio di competenza. All'incaricato verrà assicurato il rimborso spese ed agirà in base alle direttive del Consiglio Federale e della Segreteria Generale.
2. La durata dell'incarico avrà la durata quadriennale coincidendo con l'Assemblea Nazionale Elettiva.

TITOLO IV

CARICHE FEDERALI - CANDIDATURE -- ELEGGIBILITÀ

Articolo 49

REQUISITI PER RICOPRIRE LE CARICHE FEDERALI

1. Per poter ricoprire cariche elettive federali occorre:
 - a) essere cittadini italiani ad avere raggiunto la maggiore età.


Alessandro Cherabini

- b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno.
- c) essere tesserati alla FIGeST alla data di presentazione della candidatura. Gli Atleti ed i Tecnici devono essere in attività o essere stati tesserati nella rispettiva categoria per almeno due anni nell'ultimo decennio. Possono essere eletti gli atleti che abbiano preso parte nell'arco di due anni nell'ultimo decennio, a competizioni di livelli nazionale o almeno regionale. Tale requisito del tesseramento non è richiesto per il Collegio dei Revisori dei Conti, per gli Organi di Giustizia, per la Procura Federale e per la Commissione Federale di Garanzia.
- d) non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori a un anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva del C.O.N.I. o da parte dell'organismo sportivo internazionale di riferimento purché unico.
- e) Il Presidente ed i componenti del Consiglio federale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I.

2. Sono ineleggibili coloro che:

- a) Hanno un reddito che derivi per oltre il 50% da un'attività commerciale e/o imprenditoriale svolta in nome proprio e/o in nome altrui, direttamente collegata alla gestione della Federazione.
- b) abbiano in essere controversie giudiziarie contro il C.O.N.I., la Federazione, le Federazioni, le Discipline Sportive Associate o altri organismi riconosciuti dal C.O.N.I. stesso.
- c) È ineleggibile chiunque abbia subito una sanzione superiore a un anno di squalifica a seguito della commissione di un illecito doloso posto in essere in violazione delle Norme Sportive Antidoping o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA. È altresì ineleggibile chiunque abbia subito una sanzione anche inferiore ad un anno di squalifica a seguito della commissione di un illecito doloso posto in essere in violazione delle Norme Sportive Antidoping o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA, qualora la suddetta sanzione sia conseguenza di un patteggiamento.

M.W.



3. La mancanza accertata dopo l'elezione o il venire meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui ai commi precedenti comporta l'immediata decadenza dalla carica.

Articolo 50


PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

1. Chi intenda concorrere a rivestire cariche:
 - a) all'interno degli Organi Centrali e di Giustizia sportiva di secondo grado deve presentare la propria formale candidatura alla Segreteria Federale, quaranta giorni prima della data di effettuazione dell'Assemblea elettiva;
 - b) all'interno degli Organi Periferici deve presentare la propria formale candidatura al Comitato Regionale o Provinciale di appartenenza, quaranta giorni prima della data di effettuazione dell'Assemblea Elettiva.
2. Ogni interessato potrà presentare non più di una candidatura anche se per cariche diverse per ogni Assemblea. Devono essere presentate candidature individuali.
3. Le candidature devono essere pubblicate sul sito internet federale con link diretto dalla homepage, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea. Avverso le candidature è ammessa impugnazione proposta a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo modalità e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I.

Articolo 51

INCOMPATIBILITÀ

1. La qualifica di Componente degli Organi Centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale e periferica della FIGeST.
2. Le cariche di Presidente Federale e di componente del Collegio dei Revisori dei conti e di membro degli Organi di Giustizia, della Procura Federale e della Commissione Federale di Garanzia sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale e sociale nell'ambito della FIGeST.
3. Le cariche di Presidente Federale, Vice Presidente e Consigliere Federale sono, altresì, incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in Organismi riconosciuti dal C.O.N.I.



4. L'attività di Ufficiale di Gara è incompatibile con qualsiasi carica Federale, con le cariche sociali e con le qualifiche di Tecnico.
5. In tali casi l'interessato dovrà optare o per l'uno o per l'altro incarico federale elettivo, centrale o periferico, della stessa Federazione entro 15 giorni dal verificarsi della situazione stessa.
6. In caso di mancata opzione si ha l'immediata automatica decadenza dalla carica assunta posteriormente.
7. È incompatibile con la carica ricoperta e deve essere dichiarato decaduto colui che venga a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi anche per ragioni economiche con l'organo nel quale è stato eletto o nominato.
8. Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte all'una o agli altri.
9. È incompatibile l'assunzione di cariche direttive in più di una società sportiva affiliata alla FIGeST.

Articolo 52
COMMISSIONI E CONSULENZE

1. Per il migliore funzionamento dell'attività il Consiglio Federale può avvalersi sia dell'opera di Commissioni cui demandare compiti specifici, programmi di attività e studi, che dell'opera di consulenti esterni.

TITOLO V
PATRIMONIO – ESERCIZIO FINANZIARIO

Articolo 53
PATRIMONIO

1. Il patrimonio della FIGeST è costituito da:
 - a) Immobilizzazioni, distinte in immateriali, e finanziarie;
 - b) Attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;

- c) Patrimonio netto;
 - d) Debiti e Fondi.
2. Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dalla Segreteria Generale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 54

ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio finanziario della FIGeST coincide con l'anno solare e si conclude il 31 dicembre di ogni anno. Tutte le entrate e le uscite devono rientrare nel Bilancio della Federazione.
2. Il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo sono redatti nel rispetto dei principi contabili economico-patrimoniali.

Articolo 55

GESTIONE FINANZIARIA

1. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione approvato dal Consiglio Federale, corredata con le relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti e del Consiglio Federale.
2. Entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario deve essere approvato dal Consiglio Federale il Bilancio di esercizio corredata sia dalla relazione del Collegio dei Revisori che del Consiglio Federale.
3. I bilanci e le relazioni illustrate sono sottoposti all'approvazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I..
4. Nel caso di parere negativo dei Revisori dei Conti della Federazione o nel caso di mancata approvazione da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I., si applica quanto stabilito all'art. 14, comma 6.

5. Il bilancio consuntivo annuale e le relazioni illustrate sono approvati dal Consiglio Federale e dal C.O.N.I., e, entro quindici giorni dall'approvazione del C.O.N.I., pubblicati sul sito internet istituzionale della Federazione, in apposita sezione del prontamente rintracciabile. In tale sezione sono altresì pubblicati il bilancio di previsione dell'esercizio corrente e i bilanci d'esercizio dell'ultimo triennio. Ove la Federazione costituisca società strumentali allo svolgimento dei propri compiti, il loro bilancio è allegato al bilancio federale, anche ai fini dell'approvazione di quest'ultimo da parte del C.O.N.I., e pubblicato sul sito internet istituzionale della Federazione, in apposita sezione prontamente rintracciabile.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

Articolo 56
ANNO SPORTIVO FEDERALE

1. L'anno Sportivo federale coincide con l'anno solare.
2. Per i tesserati di qualunque disciplina sportiva il vincolo sportivo è annuale.
3. Per svincolarsi è sufficiente dare comunicazione scritta con lettera raccomandata o e-mail da inviarsi al presidente dell'Associazione o Società sportiva di appartenenza nel termine perentorio di quindici giorni dall'ultima gara ufficiale della stagione agonistica.

Articolo 57
MODIFICHE DELLO STATUTO

1. Le proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, debbono essere presentate al Consiglio Federale da almeno la metà più uno degli aventi diritto a voto.
2. Il Consiglio Federale, verificata la ritualità della richiesta, indice entro 60 giorni l'Assemblea Nazionale Straordinaria, che dovrà tenersi entro i successivi 30 giorni.
3. il Consiglio Federale può indire l'assemblea Nazionale Straordinaria anche per l'esame e la deliberazione di proprie proposte di modifica allo Statuto.

4. Il Consiglio Federale, nell'indire l'Assemblea Nazionale Straordinaria sia su propria iniziativa che su proposta degli aventi diritto al voto, deve riportare all'ordine del giorno le proposte di modifica dello Statuto.
5. Per la validità dell'Assemblea è richiesto il quorum previsto dall'art. 15 comma 2.
6. Le modifiche allo Statuto entrano in vigore a seguito dell'approvazione da parte dei competenti organi di legge.

Articolo 58
SCIOLIMENTO DELLA FIGEST

1. Nell'ipotesi di scioglimento della FIGeST si applicano le disposizioni del Codice civile.

Articolo 59
DISPOSIZIONE DI ATTUAZIONE

1. Le disposizioni di attuazione del presente Statuto e le norme attinenti al funzionamento della Federazione ed alla pratica delle discipline sportive e giochi tradizionali sono disciplinate da Regolamenti Federali.

Articolo 60
DURATA DELLE CARICHE

1. I Presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali restano in carica quattro anni e possono svolgere più mandati.
2. I Presidenti, sia federali nazionali sia territoriali regionali, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, sono eletti alle condizioni stabilite dall'art. 16 comma 2 del d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242 e s.m.i.. In tali ipotesi, sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno (50% + 1) degli aventi diritto al voto. In tal caso il quorum assembleare dovrà calcolarsi esclusivamente sul numero delle società presenti o delegate (no Atleti – no Tecnici) e non sul numero di voti.

Articolo 61

DISPOSIZIONI FINALI

- Il presente Statuto entrerà in vigore a seguito dell'approvazione da parte dei competenti organi di legge.